



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	S.S. 67 "Tosco-Romagnola" - Ampliamento della sezione stradale per adeguamento a categoria B del D.M. 05/11/2001 da Classe al Porto di Ravenna.
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
<i>ID Fascicolo</i>	5567
<i>Proponente</i>	ANAS S.p.a. Compartimento della Viabilità per l'Emilia Romagna
<i>Elenco allegati</i>	Parere Sottocommissione VIA n. 260 del 28 maggio 2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 01/07/2021

✓ Resp.Set: DiGianfrancesco C.
Ufficio: CreSS_05-Set_04
Data: 27/06/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 02/07/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.103 del 31 marzo 2021 della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS), registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'art. 8 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dalla Società proponente ANAS S.p.a. con nota del 18 settembre 2020, acquisita con prot. MATTM-76332 del 30 settembre 2020, per il progetto “S.S. 67 “*Tosco-Romagnola*” - *Ampliamento della sezione stradale per adeguamento a categoria B del D.M. 05/11/2001 da Classe al Porto di Ravenna*”, successivamente perfezionata con nota del 19 ottobre 2020 ed acquisita con prot. MATTM-87825 del 29 ottobre 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale comprensivo della documentazione allegata è stato pubblicato sul sito web dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) in data 3 novembre 2020 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

VISTA la nota prot. MATTM-89394 del 3 novembre 2020 con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS) ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito Commissione Tecnica VIA/VAS) la documentazione presentata dal proponente a corredo della richiamata istanza del 18 settembre 2020, come perfezionata con la nota trasmessa con nota del 19 ottobre 2020, ai fini dell'avvio dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, comunicando contestualmente l'ufficio e il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Emilia Romagna, nominato con decreto del Ministro della transizione ecologica;

CONSIDERATO che il progetto “S.S. 67 “*Tosco-Romagnola*” - *Ampliamento della sezione stradale per adeguamento a categoria B del D.M. 05/11/2001 da Classe al Porto di Ravenna*” è stato oggetto della procedura di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., conclusasi con la nota della Direzione Generale CRESS prot. MATTM-55570 del 16 luglio 2020, di comunicazione della necessità dello “[...] *svolgimento di una adeguata valutazione ambientale attraverso, quantomeno, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA [...]*”;

PRESO ATTO che gli interventi di progetto sono finalizzati a:

- creare una connessione funzionale con adeguato standard di sicurezza a servizio della città di Ravenna e dei centri urbani dell’entroterra ravennate, per le relazioni con l’area portuale;
- aumentare la sicurezza per l’utenza nel percorrere la S.S. 76, che allo stato attuale risulta di dimensioni non adeguate all’intenso transito veicolare che la interessa;
- contribuire a potenziare il traffico delle merci in uscita direttamente dai luoghi di produzione verso i mercati regionali e verso le aree portuali più prossime (esistenti ed in programma), favorendo la crescita economica dei territori attraversati;
- ridurre i tempi medi del trasporto passeggeri e merci lungo gli itinerari che interessano le principali direttrici stradali extraurbane;

PRESO ATTO che il progetto definitivo dell’intervento ricade nel comune di Ravenna e prevede l’ampliamento della sede stradale della S.S. 67 “Tosco Romagnola”, attualmente classificata come strada extraurbana principale di tipo “C”, per conformarla alla tipologia B del D.M. 5/11/2001 “*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*”; gli interventi si estendono dalla progressiva 218+550, a valle dello svincolo di innesto con la S.S. 16, fino alla progressiva 223+700, in corrispondenza dello svincolo di Marina di Ravenna, per una lunghezza complessiva di circa 5,15 ed oltre alla sistemazione del tratto stradale esistente a carreggiate separate con due corsie per senso di marcia, prevedono il rifacimento delle barriere di sicurezza e di alcune opere di illuminazione. La parte della S.S. 67 in esame, compresa tra l’innesto con la S.S. 16 presso Classe ed il Porto industriale di Ravenna, è stata realizzata negli anni ’90 per il collegamento diretto fra il Porto e la circonvallazione alla città lungo la S.S.16 “Adriatica”;

PRESO ATTO che l’intervento persegue il più possibile l’adeguamento in sede per minimizzare l’impatto dovuto alla trasformazione di tale strada sul tessuto “storicizzato” del territorio, prevedendo un allargamento bilaterale simmetrico dell’attuale sedime di complessivi 4,00 m per carreggiata, al fine di realizzare l’adeguamento dimensionale alla norma di riferimento, dimensionando, altresì, gli elementi marginali per un corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza conformemente alle disposizioni di legge;

PRESO ATTO che la sezione tipo stradale prevede una piattaforma di 22 m di larghezza, con due carreggiate separate da uno spartitraffico; ciascuna carreggiata sarà organizzata in 2 corsie di marcia larghe 3,75 m fiancheggiate in destra da una banchina di 1,75 m. Nei tratti in rettilineo è previsto il mantenimento della pendenza trasversale esistente; nei tratti in curva, è previsto l’adeguamento della pendenza trasversale esistente alla normativa di riferimento, per tutta la larghezza della piattaforma stradale;

PRESO ATTO che sono previsti altresì interventi sulle seguenti opere d’arte:

- Sovrappasso di via Stradone (progressiva chilometrica 221+770): risultando l’attuale luce insufficiente per la nuova sezione, gli interventi prevedono l’adeguamento in sede con demolizione e ricostruzione dell’opera, con allargamento della luce netta a 33.00 m in unica campata;
- Viadotto su Fiumi Uniti: il viadotto scavalca due strade e il canale che raccoglie le acque dei fiumi Ronco e Montone, ed è a travata in CAP, realizzato in 7 campate. La soluzione progettuale prevede la realizzazione di un viadotto a 5 campate simmetrico rispetto all’asse centrale con campate di luce decrescente dalla centrale di 61,80 m alle laterali di 44,80 m.

Rispetto all'opera esistente, le due carreggiate sono previste nettamente separate, con fondazione comune ma impalcati e pile indipendenti;

PRESO ATTO che il progetto prevede l'adeguamento degli svincoli di collegamento tra il nuovo asse viario e la rete stradale di secondo livello interferita, gli svincoli permettono il collegamento con le strade provinciali e i centri urbani lungo il tracciato, nonché l'accesso alla viabilità secondaria in sostituzione degli accessi soppressi. La viabilità alternativa verrà adeguata ad una piattaforma stradale tipo C2 (extraurbana secondaria con traffico limitato);

PRESO ATTO che, con riferimento agli svincoli, è previsto in particolare l'adeguamento in sede dello svincolo di Porto Fuori, tra la viabilità della S.S.67 e la strada comunale di Porto Fuori, l'adeguamento in sede delle uscite a raso sulla viabilità esistente alternativa, in corrispondenza delle progressive chilometriche 219+200 e 200+600 e l'adeguamento in sede del ramo di svincolo a fine intervento;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, considerati dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato alla pagina n. 6 del parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 260 del 28 maggio 2021;

PRESO ATTO che con nota del 18 dicembre 2020, acquisita con prot. MATTM-109001 del 24 dicembre 2020, la Regione Emilia Romagna ha presentato le proprie osservazioni con contestuale richiesta di integrazioni per il progetto *“S.S. 67 “Tosco-Romagnola” - Ampliamento della sezione stradale per adeguamento a categoria B del D.M. 05/11/2001 da Classe al Porto di Ravenna” “[...] al fine di poter valutare compiutamente i potenziali impatti ambientali significativi e definire le condizioni per prevenire o evitare i possibili impatti ambientali negativi del progetto [...]”*;

PRESO ATTO che con la sopra citata nota del 18 dicembre 2020, la Regione Emilia Romagna ha osservato che *“[...] la documentazione deve essere integrata con il progetto di adeguamento del ponte sui fiume Fiumi Uniti [...]”, e che “[...] ai fini della sicurezza della viabilità l'esecuzione di tale intervento dovrà avvenire contestualmente all'allargamento della piattaforma stradale per garantire la continuità della sezione stradale ed evitare [...] strettoie lungo la viabilità [...]”,* richiedendo di integrare lo studio preliminare ambientale *“[...] con la valutazione degli eventuali effetti ambientali di tale intervento sull'ambito fluviale [...]”*;

PRESO ATTO che nella documentazione integrativa predisposta volontariamente in riscontro alle citate osservazioni della Regione Emilia Romagna del 18 dicembre 2020, oggetto di pubblicazione sul sito web del Ministero della transizione ecologica con comunicazione datata 30 marzo 2021, la Società proponente ha incluso il progetto dell'allargamento del manufatto del Viadotto Fiumi Uniti, valutandone gli impatti nell'allegato *“Relazione ambiente e paesaggio (aggiornamento dello Studio Preliminare Ambientale)”*;

PRESO ATTO delle osservazioni della Regione Emilia Romagna trasmesse in data 7 maggio 2021, ed acquisite con prot. MATTM-49566 dell'11 maggio 2021, con le quali *“[...] ritiene che Anas SpA abbia risposto alle richieste di chiarimento formulate dalla Regione Emilia Romagna, rimandando alla Direzione generale CRESS del Ministero della Transizione ecologica la determinazione di conclusione del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA [...]”*;

PRESO ATTO delle osservazioni espresse ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, con prot. 35593 del 4 dicembre 2020, acquisite con prot. MATTM-102639 del 9 dicembre 2020, oggetto di pubblicazione sul sito web del Ministero della transizione ecologica, con le quali il Ministero della cultura – Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ritiene che il progetto non sia da assoggettare a procedimento di Valutazione di impatto ambientale, a condizione che vengano ottemperate le condizioni ambientali riportate alla pagina n. 5 della predetta nota del 4 dicembre 2020;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA nonché la documentazione integrativa predisposta volontariamente in riscontro alla richiesta della Regione Emilia Romagna del 18 dicembre 2020, acquisita con prot. MATTM-35272 del 7 aprile 2021, ed oggetto di pubblicazione sul sito web del Ministero della transizione ecologica;

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica VIA/VAS, n. 260 del 28 maggio 2021, acquisito al prot. MATTM-60216 del 7 giugno 2021, costituito da n. 22 (ventidue) pagine, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che oggetto del richiamato parere n. 260 del 28 maggio 2021 è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al fine di valutare se il progetto proposto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e debba essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 260 del 28 maggio 2021, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate alle pagine dal n. 19 al n. 22 del predetto parere, da verificarsi prima dell'approvazione del progetto definitivo, in fase di progettazione esecutiva, preliminarmente all'avvio del cantiere, in fase di cantierizzazione e prima dell'avvio dei lavori;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS con nota del 23 giugno 2021, acquisita al prot. MATTM-67703 del 23 giugno, ha fornito chiarimenti in ordine alle condizioni ambientali dettate nel menzionato parere n. 260 del 28 maggio 2021;

VISTA la nota prot. MATTM-68565 del 24 giugno 2021 con la quale il Responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1,

lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto “S.S. 67 “*Tosco-Romagnola*” - *Ampliamento della sezione stradale per adeguamento a categoria B del D.M. 05/11/2001 da Classe al Porto di Ravenna*”;

DECRETA

sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 260 del 28 maggio 2021 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante, l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto “S.S. 67 “*Tosco-Romagnola*” - *Ampliamento della sezione stradale per adeguamento a categoria B del D.M. 05/11/2001 da Classe al Porto di Ravenna*”, proposto dalla Società ANAS S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 1 (Condizioni ambientali)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 260 del 28 maggio 2021. La Società proponente è tenuta a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.
2. Devono essere altresì ottemperate le condizioni ambientali di cui alle osservazioni del Ministero della cultura prot. 35593 del 4 dicembre 2020. La Società proponente è tenuta a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28, ed in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
2. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
3. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

4. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3
(Disposizioni Finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società ANAS S.p.a., al Ministero della cultura e alla Regione Emilia Romagna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)